

EMERGENZA COVID-19 PROFESSIONI

# Gli studi professionali restano aperti

## Prevalgono le indicazioni del Governo

*In Lombardia scadenze da rispettare: gli uffici non dovranno chiudere  
Le indicazioni dell'esecutivo possono essere considerate prevalenti sulle regionali*

In attesa di una prognosi chiara e autentica sull'interazione tra ordinanze regionali e decreti del premier, chiesta direttamente al Viminale dal Governatore lombardo Attilio Fontana, gli studi professionali delle Regioni più restrittive (Lombardia e Piemonte) restano in ufficio.

La scelta è stata adottata d'urgenza dai rappresentanti di categoria, a cominciare dai commercialisti. Già domenica, poche ore prima dell'emanazione del Dpcm, il presidente dell'Ordine nazionale, Massimo Miani, ha sottolineato che il loro è un servizio essenziale. Ieri sulla sua scia s'è andata Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine milanese: «Noi abbiamo dato un'interpretazione ampia dell'ordinanza regionale e terremo aperti gli studi, anche perché c'è una serie di scadenze da rispettare, attività che vanno portate avanti e svolte in studio». Caradonna ha aggiunto di aver chiesto chiarimenti alla Regione, «per scrupolo», ma «i bilanci vanno depositati anche se sono stati prorogati, e c'è l'assistenza alle aziende, fondamentale in questa fase».

Sulla stessa linea il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, secondo cui gli studi professionali continueranno a operare per garantire ai cittadini assistenza durante l'emergenza, in sintonia con il Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

I quattro principali Ordini degli avvocati, Roma, Milano, Napoli e Palermo, hanno scritto una lettera al Governo, con richieste articolate in 16 punti.

Ma qual è il rapporto, dal punto di vista costituzionale, tra due fonti di diritto così peculiari come un Dpcm, appunto, e delle Ordinanze regionali, peraltro su un tema peculiare come quello della sanità (e ancora di più, su misure emergenziali)?

Si impongono due considerazioni, una di carattere generale, l'altra legata alla disciplina emergenziale in vigore, ma entrambe militano nello stesso senso: i professionisti possono continuare lo svolgimento della loro attività. Prevale infatti quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri. In primo luogo, in forza del criterio gerarchico, la normativa governativa primeggia, in caso di contrasto, con quanto previsto da un'ordinanza di un presidente di Regione. E la ragione è ovvia. In caso contrario vi sarebbe una frammentazione a livello regionale che non consentirebbe allo stato di realizzare il suo mandato costituzionale di assicurare un livello minimo di uniformità nella protezione dei diritti e delle libertà direttamente ed indirettamente coinvolte dall'adozione di misure di contenimento.

Ma vi è, in più, anche una ragione legata alla disciplina emergenziale in vigore. Ne parla il decreto legge 6/2020 - convertito nella legge 13/20 - che disciplina i canoni con cui il Parlamento identifica organi e modalità di intervento per l'adozione di misure restrittive ed è molto chiaro sul punto.

L'articolo 3 specifica che solo «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» possono intervenire, in caso di estrema necessità e urgenza, le fonti ministeriali, regionali e locali rilevanti, comprese le ordinanze dei presidenti di Regione. È ciò che è successo con l'ordinanza del presidente Fontana che, visto il drastico peggioramento della situazione sanitaria in Lombardia, nelle more dell'adozione del Dpcm, ha previsto la chiusura delle attività professionali. Una volta adottata la fonte governativa, per definizione, la fonte regionale in contrasto si deve ritrarre.

Dunque, con l'ultimo decreto governativo si può ritenere chiuso lo spazio per le iniziative autonome delle regioni, almeno nei settori disciplinati dallo Stato? Non

esattamente, perché una regione potrebbe invocare nuove ragioni di estrema necessità e urgenza proprie del suo territorio e intervenire nuovamente con norme più severe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Galimberti

Oreste Pollicino

Giulio Enea Vigevani